

L'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.296 – Legge Finanziaria 2007 – ha previsto che allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le Amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'arma dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del ministero dell'economia e delle finanze

La Direzione generale del bilancio del ministero della giustizia ha più volte segnalato la necessità di intervenire sul sistema di pagamento degli stipendi degli ufficiali giudiziari e, ultimamente, è intervenuta con la nota del 28 settembre 2010.

La necessità di applicare contenuto dell'articolo 1, comma 446, della legge finanziaria 2007 al pagamento degli stipendi degli ufficiali giudiziari non andrà ad incidere né sul sistema retributivo di questi funzionari, né sulla loro specifica organizzazione che rimane regolata dalle norme contenute dal D.P.R. 1229 del 1959 – Ordinamento degli ufficiali giudiziari.

Il sistema retributivo degli ufficiali giudiziari continuerà pertanto ad essere regolato dagli articoli 122 – rectius articolo 2 del CCNL 24.4.2002 -, 147, 148, 149, 155 e 155 bis del dpr 1229 nonché dagli articoli 3 e 4 del CCNL 24.4.2002.

La specifica organizzazione degli uffici nep e le funzioni dell'ufficiale giudiziario dirigente continueranno ad essere disciplinate, in materia di retribuzione, dagli articoli 146, 147, 149, 155 e 155bis del dpr 1229.

Questi principi normativi non sono pertanto in contrasto con il contenuto del comma 446 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006. Le attività contabili che sono la conseguenza delle norme ordinamentali e contrattuali menzionate e che consentono oggi il pagamento degli stipendi possono essere regolate in via amministrativa e rese coerenti con la legge finanziaria 2007.

Il pagamento degli stipendi e del salario accessorio derivante dalla contrattazione potrà pertanto essere effettuato avvalendosi del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

L'ufficiale giudiziario dirigente continuerà a contabilizzare mensilmente diritti, indennità di trasferta, percentuale e modello 69. Provvederà a redigere il verbale di riparto dei diritti e della percentuale e, invece che provvedere a richiedere la liquidazione dell'indennità integrativa, provvederà – nel termine previsto dall'articolo 155 bis, secondo comma, del dpr 1229 – a versare tutti i diritti computabili, ovvero il 95 per cento degli stessi in caso di supero del trattamento economico mensile come previsto dall'articolo 4 – comma 4 – del CCNL 24.4.2002, all'Erario con il codice tributo 764 T.

La soluzione prospettata avrebbe le seguenti conseguenze di natura fiscale e previdenziale.

Prima ipotesi: Il Ministero della Giustizia diviene il sostituto d'imposta per gli emolumenti stipendiali erogati. L'ufficiale giudiziario dirigente, mensilmente, con tempi e modalità prestabilite trasmetterà al Ministero della Giustizia e al MEF un prospetto riepilogativo degli emolumenti liquidati, che costituiscono reddito, al fine del calcolo delle ritenute fiscali e previdenziali e della compilazione della DMA e del modello CUD.

Seconda ipotesi: Il Ministero della Giustizia diviene il sostituto d'imposta per gli emolumenti stipendiali erogati. L'ufficiale giudiziario dirigente sarà invece sostituto d'imposta con tutti gli obblighi di legge per gli emolumenti erogati dall'ufficio nep.

Il reddito complessivo prodotto dovrà essere conguagliato dall'ufficiale giudiziario dirigente ai sensi dell'articolo 23 del dpr600 del 1973.

E' da prediligere la prima ipotesi per la presenza nel contesto operativo prospettato di un solo sostituto d'imposta.

Non è percorribile l'ipotesi di pagamento dell'indennità integrativa con mandato di tesoreria. Questa ipotesi sortirebbe due concreti effetti. Un notevole ritardo nel pagamento degli stipendi e una macchinosa rendicontazione da parte dell'ufficiale giudiziario dirigente di quanto ricevuto dall'ufficio.

Se invece l'applicazione del comma 446 della legge finanziaria 2007 potrà essere meno rigida di quanto oggi possiamo immaginare, è possibile prospettare il pagamento per intero degli emolumenti stipendiali da parte dell'ufficiale giudiziario dirigente – non più il magistrato perché non si tratterebbe

di liquidare l'indennità integrativa che presuppone il controllo del verbale di riparto - . Il mandato di pagamento cumulativo per ufficio nep – emesso secondo un modello predisposto dal ministero della giustizia e dal mef – nella forma quietanzata dovrebbe anche essere rimesso al mef per gli scopi previsti dalla legge finanziaria. I diritti computabili andranno invece versati nella forma e con le modalità sopra indicati.

Il vantaggio di questa seconda soluzione è che rimane unico il sostituto d'imposta e si evitano duplicazioni contabili e conguagli fiscali.

Il contesto tecnico sembra opportuno per imporre all'attenzione la necessità di ripristinare nel sistema retributivo degli ufficiali giudiziari un concreto proventismo secondo i principi ispiratori dell'ordinamento e che oggi invece rimangono solamente annotati sulla norma anche se sono stati riaffermati nelle norme di raccordo.

E' necessario per questo richiedere una circolare nella quale sia chiarito che gli ufficiali giudiziari sono retribuiti con i diritti che costituiscono i proventi della loro retribuzione che, per questa ragione, potrà essere anche superiore al quantum predeterminato. Pertanto i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari sono ben diversi da tutti gli altri diritti. Gli atti degli ufficiali giudiziari non potranno più essere trascinati nel contesto delle norme e delle interpretazioni di esenzione e di gratuità come accade ora e pertanto tutti gli atti di notifica e di esecuzione dovranno pagare il relativo diritto. Potranno rimanere esenti gli atti per i quali lo Stato si sostituisce al richiedente già ora nel pagamento dei diritti.

La circolare dovrà ancora chiarire che il 95 per cento va calcolato sul trattamento economico al netto dell'ultima indennità integrativa speciale. Peraltro anche le norme di raccordo, all'articolo 3 comma 2, hanno espressamente previsto che l'indennità integrativa speciale è a carico del bilancio dell'amministrazione.

Va richiesto l'innalzamento della percentuale proventistica spettante sull'eccedenza dei diritti computabili mensili che non può restare al 5 per cento. In questo contesto è opportuno riflettere sulla necessità di riconoscere una quota sull'eventuale "supero" anche agli operatori addetti all'ufficio.

E' indispensabile procedere all'adeguamento dei diritti di notifica e di esecuzione i cui importi sono fermi al 1991.

www.ufficialigiudiziari.net

Va introdotto, infine, un diritto – un di più- da aggiungere al diritto di notifica per ogni copia dell'atto notificata a mani.

Dott. Roberto Rondelli